



## PARTE SPECIALE “F”

Reati contro la persona e la personalità  
individuale

Carpi,

## **1. REATI RICOMPRESI NELLA PRESENTE ANALISI, PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI SUCCESSIVO CONTROLLO**

La presente parte speciale trova applicazione in relazione ai reati contro la persona e la personalità individuale, per i quali si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dall'art. 583 bis c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno;
- per il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù previsto dall'art. 600 c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per il delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600 bis comma 1 c.p., la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote;
- per il delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600 ter c.p. primo e secondo comma, la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote;
- per il delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600 bis, secondo comma c.p., la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- per il delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600 ter, terzo e quarto comma c.p., la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- per il delitto di detenzione di materiale pornografico previsto dall'art. 600 quater c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- per il delitto di pornografia virtuale previsto dall'art. 600 quater 1 c.p., la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

- per il delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600 quinquies c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- per il delitto di tratta di persone previsto dall'art. 601 c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote,
- per il delitto di acquisto o alienazione di schiavi previsto dall'art. 602 c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603 bis c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per il delitto di adescamento di minorenni previsto dall'art. 609 undecies c.p., la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 603 bis c.p. si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
01	Art. 25-quater. 1, D.Lgs. 231/2001	Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Il reato di cui all'oggetto è un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.

Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, della l. 9 gennaio 2006, n. 7.

Perché possa dirsi integrato il reato occorre:

- che le lesioni siano essere poste in essere al fine specifico di limitare la vita sessuale della donna;
- che derivi alla donna una malattia nel corpo e nella mente (così come previsto in materia di lesioni ex art 582 c.p., di cui dunque tale disposizione rappresenta un'ipotesi speciale).

La norma è stata introdotta al fine di dare attuazione agli impegni presi dall'Italia in ambito internazionale contro la discriminazione delle donne, nello specifico qui tutelate nell'incolumità fisica.

02	Art. 25-quinques, D.Lgs. 231/2001	Art. 600-quinques c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
<b>ANALISI FATTISPEC</b>	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.	

Il reato in esame è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

La condotta presa in considerazione nel reato de quo è quella di un'attività svolta al fine di procurarsi un vantaggio economico e consiste nell'organizzare o nel propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Perché sia integrata la fattispecie occorre, inoltre, che l'organizzatore del viaggio sia animato dallo scopo di fruire della prostituzione minorile.

03	Art. 25-quinques, D.Lgs. 231/2001	Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
----	--------------------------------------	---

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

La nozione di riduzione in schiavitù qui espressa deve essere intesa nel senso di sfruttare una persona per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali forzate, di accattonaggio coatto, di azioni, pertanto, imposte con la violenza fisica o psichica.

Perché si integri il reato occorre anche che il soggetto agente agisca con la coscienza e la volontà di ridurre la vittima ad una cosa, oggetto di diritti patrimoniali e di trarre profitto dalla sua persona.

Nel caso in cui una persona giuridica dovesse essere responsabile di delitti contro la personalità individuale, sono previste sanzioni pecuniarie ed interdittive; in particolare, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'associazione o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione.

04	Art. 25-quinques, D.Lgs. 231/2001	Art. 601 c.p. (Tratta di persone)
----	--------------------------------------	--------------------------------------

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Il D.Lgs. 24/2014 esplicita le singole condotte di "reclutamento", "introduzione", "trasferimento", "trasporto", "cessione" e "ospitare", prima riassunte nel termine "tratta di persone".

Il reato de quo incrimina l'ipotesi in cui tali condotte siano commesse ai danni di soggetti che già si trovino nelle condizioni di "schiavitù" o "servitù" previste dall'art. 600 c.p.

Tale fattispecie punisce, inoltre, colui che realizza le medesime condotte avvalendosi delle modalità descritte al primo comma – ovvero mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità od approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità ovvero mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità – al fine di indurre o costringere il soggetto passivo del reato a compiere o subire atti che ne comportino lo sfruttamento.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
05	Art. 25-quinques, D.Lgs. 231/2001	Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

In questa fattispecie, la libertà individuale viene tutelata in relazione ai fatti di "alienazione", "cessione", "acquisto" della persona che si trovi nella condizione di schiavitù o servitù, che non costituiscano tratta di persone.

Le condotte appena indicate devono riguardare chi già si trovi nella condizione di schiavitù o servitù di cui all'art. 600 c.p.

#### Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

### GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

#### ASSUNZIONE DI PERSONALE

La Società finanzia direttamente o indirettamente persone o strutture che:

- organizzano o propagandano viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività;
- esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento;
- esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di

proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione continuativa al fine di sfruttarne la prostituzione;

- commettono “tratta di persone” su cui esercitano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridotte o mantenute in uno stato di soggezione continuativa

### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali ai quali sono state sottoposte check list ricognitive e all’analisi dei documenti aziendali si è riscontrata l’inesistenza del rischio di commissione dei reati di cui al D.L.vo 231/01 e succ.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
06	Art. 25-quinques, D.Lgs. 231/2001	Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</li> <li>2) Favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</li> </ol> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>	

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque. Soggetto passivo è il minore.

Questa norma e le seguenti hanno lo scopo di tutelare l’integrità fisico-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale.

Il primo comma dell'articolo punisce le condotte:

- di "reclutamento" del minore (inteso come ingaggio del minore affinché lo stesso si dedichi alla prostituzione);
- di "induzione" alla prostituzione del minore (sono tutti quei comportamenti volti al convincimento).

Il secondo comma disciplina le ulteriori condotte di "favoreggiamento", "sfruttamento", "gestione", "organizzazione" o "controllo della prostituzione" e si conclude con una norma di chiusura generale volta a punire le attività che, diversamente classificabili, determinino un profitto per il soggetto attivo.

07	Art. 25-quinques, D.Lgs. 231/2001	Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)
----	--------------------------------------	---

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) Utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) Recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Il reato in esame è un illecito che può essere commesso da chiunque.

Il comma 1 punisce la realizzazione di esibizioni pornografiche e la produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori.

Il comma 2 punisce la condotta di commercio di materiale pornografico, che presuppone il perseguimento di uno scopo di lucro.

Il comma 3 punisce quelle fattispecie configurabili solo se i fatti non rientrano nei reati previsti dai commi precedenti.

Il comma 4 punisce le condotte della cessione e dell'offerta del materiale pedopornografico.

Il comma 5 punisce, infine, anche il soggetto che fruisce delle esibizioni o spettacoli pornografici.

08	Art. 25-quinques, D.Lgs. 231/2001	Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>	

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Nonostante l'articolo in questione parli solo di "detenzione", in realtà costituisce reato anche il procurarsi materiale realizzato utilizzando minori.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
09	Art. 25-quinques, D.Lgs. 231/2001	Art. 600-quater 1 c.p. (Pornografia virtuale)

<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
--------------------------------	---

Il reato in esame è un illecito penale comune e quindi può essere commesso da chiunque.

La norma in esame richiama gli articoli precedentemente esaminati, estendendo il campo del materiale pornografico anche alle immagini virtuali, cioè realizzate con tecniche di elaborazione grafica.

Nell'ambito della pedopornografia virtuale possono includersi le ipotesi di pornografia apparente (rappresentazione di adulti con sembianze infantili o adolescenziali); la pornografia parzialmente virtuale (quale risultato di fotomontaggi o di altre operazioni intese ad affiancare il volto di un minore al corpo di un adulto e viceversa); la pornografia totalmente virtuale (che indica immagini in tutto artificiali).

010	<b>Art. 25-quinques, D.Lgs. 231/2001</b>	<b>Art. 600-quinques c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</b>
<b>ANALISI FATTISPE</b>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p>	

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

La condotta presa in considerazione nel reato de quo è quella di un'attività svolta al fine di procurarsi un vantaggio economico ed in modo pressochè stabile e consiste nell'organizzare o nel propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Perché sia integrata la fattispecie occorre, inoltre, che l'organizzatore del viaggio sia animato dallo scopo di fruire della prostituzione minorile.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
11	Art. 25-quinques, D.Lgs. 231/2001	Art. 609 undecies c.p. (Adescamento di minorenni)
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

L'introduzione del reato di adescamento di minorenni ha risposto all'esigenza di adempiere agli obblighi internazionali previsti dalla Convenzione di Lanzarote che l'Italia ha sottoscritto, il cui l'obiettivo perseguito dall'art. 23 della citata Convenzione è quello di arginare il fenomeno del cd. *child grooming*, ovvero quel comportamento con cui un adulto instaura con il minore relazioni amichevoli, assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale.

La condotta del reato de quo è l'adescamento che consiste nel compimento di qualsiasi atto diretto a ottenere la fiducia del minore infrasedicenne attraverso:

- artifici: che si realizzano in una manipolazione della realtà tale da far apparire come esistenti situazioni inesistenti e viceversa;
- lusinghe: che consistono in forme di raggiri;
- minacce.

Perché il reato si possa considerare integrato, pertanto, non è necessario che l'agente si sia spinto a proporre un incontro alla sua vittima, essendo sufficiente che lo stesso sia riuscito ad accaparrarsi il controllo psicologico del minore.

Infine, per la sussistenza del reato occorre il dolo specifico e cioè che il soggetto agisca con l'intenzione di porre in essere uno dei reati elencati.

## Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

### **GESTIONE PERSONALE. CREAZIONE, UTILIZZO, MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI.**

La Società finanzia direttamente o indirettamente persone o strutture che:

- reclutano o inducono alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favoriscono, sfruttano, gestiscono, organizzano o controllano la prostituzione;
- reclutano o inducono minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche o dai suddetti spettacoli traggono altrimenti profitto;
- fanno commercio di materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto;
- non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto;
- non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto;
- che assistono ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto;
- consapevolmente si procurano o detengono materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto;
- realizzano esibizioni pornografiche o producono materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;
- non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano, con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;
- non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;

- distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano, con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;
- offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che in passato non si sono mai verificate ipotesi di reato quali quelle di cui sopra per cui si è riscontrata l'inesistenza del rischio di commissione dei reati di cui al D.L.vo 231/01 e succ.

Purtuttavia, per finalità meramente cautelative, la Società ha in essere una serie di presidi di tutela meglio di seguito elencati:

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### **Regole di condotta**

E' fatto divieto ai destinatari del Modello di:

- utilizzare impropriamente i sistemi informativi aziendali;
- detenere, realizzare, archiviare materiale pedopornografico;
- detenere, realizzare, archiviare materiale pedopornografico realizzato virtualmente;
- effettuare navigazione in siti internet contenenti materiale pedopornografico.

### **Protocolli preventivi**

**La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:**

**a) sotto il profilo tecnico:**

**Protezione dall'esterno (Firewall):**

1. è presente un sistema firewall;
2. sul firewall può accedere per effettuare la manutenzione esclusivamente l'Amministratore di Sistema;
3. è attivo un accesso remoto per il collegamento alla rete interna attraverso un applicativo con credenziali riconosciute solo da parte di utenti autorizzati:
  - utenti aziendali con connessione vpn con credenziali;
  - consulenti esterni con accesso via teamviewer che non viene comunque mai lasciato in esecuzione (quindi l'accesso da parte di utenti esterni all'Azienda deve essere prima concordato e poi autorizzato dal reparto IT);

**Protezione della perdita dei dati (antivirus):**

1. sono presenti due diversi software antivirus, Avira e Windows Defender per rilevare i programmi malevoli che possono essere scaricati durante la navigazione internet dagli utenti;
2. la posta elettronica è stata esternalizzata con Google For Business;
3. sui vari Pc sono presenti antivirus differenti;
4. vi è un antivirus sul firewall che è Zyxlic – Bun110-1, Bundle Servizi Protezione incluso sul firewall;

**Salvataggio dei dati (Backup):**

1. è presente un sistema di backup dei dati, che permette il ripristino da Disaster Recovery tramite software diversi;
2. è prevista una procedura di emergenza nel caso in cui il sistema di controllo vada in avaria (Disaster Recovery), non scritta ma che comunque prevede che *“l'Amministratore di Sistema ha l'incarico del ripristino software, dati o hardware, al di fuori dell'orario lavorativo se il problema non è bloccante per l'Azienda”*;
3. presente una sala server autonoma, protetta da una porta chiusa a chiave nell'Ufficio Reparto IT;
4. i backup vengono periodicamente portati fuori dalla sede.

**Gestione dei dati e dei dispositivi (Server/Pc/Rete):**

1. la Società dispone di una rete informatica con diverse postazioni fisse e mobili;
2. ogni utente ha una password ed un codice di accesso alle banche dati aziendali;
3. ogni utente ha software configurabili (per processo clienti), che consentono di svolgere funzioni adatte alla singola specifica applicazione tramite l'impostazione di parametri operativi (es. i software di supervisione e/o controllo degli impianti, i software dei sistemi di gestione dei laboratori, i software dei sistemi gestionali);
4. ogni utente ha pacchetti software personalizzati (sviluppati appositamente) per soddisfare le esigenze specifiche della Società.

**Protezione fisica dei dati (Server):**

1. la sala server è condivisa con la sala metrologica e si trova in officina;
2. la sala è chiusa a chiave, con armadi rack chiusi a chiave;
3. la sala server è climatizzata ed è dotata di un gruppo di continuità;
4. l'accesso agli armadi rack è consentito solo al reparto IT;

**b) sotto il profilo dei collaboratori, ognuno di loro deve:**

1. rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle policy di sicurezza aziendali, anche al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
2. non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, comunque non attinenti alla propria attività lavorativa o dannosi per l'immagine dell'Azienda;
3. custodire e non rivelare a terzi non autorizzati la propria password personale ed il proprio codice di accesso alle banche dati aziendali;
4. non riprodurre per uso personale i software aziendali né utilizzare per fini privati gli strumenti in dotazione;
5. non registrare sugli elaboratori aziendali software non autorizzati e "file" informatici dal contenuto non strettamente connesso all'attività lavorativa o illegali;
6. non navigare su siti web dal contenuto non strettamente connesso all'attività lavorativa;

7. non utilizzare i sistemi di comunicazione aziendali (e-mail, intranet, ecc.) per negoziare l'acquisto la vendita di beni e servizi estranei all'esercizio dell'attività lavorativa né per consultare o diffondere materiale indecoroso, offensivo o dannoso per l'azienda o per i terzi;
8. non utilizzare domini di posta elettronica personale.

Per gestire con maggiore efficienza ed ottenere un effettivo controllo sulle susesposte procedure Valvole Italia ha istituito all'interno del proprio organico la figura dell'Amministratore di Sistema con il compito di supervisionare tutte le procedure e operazioni inerenti al sistema informatico della Società, avendo accesso esclusivo al sistema firewall, al cloud contenente i report inviati dai software antivirus, a tutti i dati in rete ed alle password di tutte le caselle mail, oltre ad essere l'unico soggetto abilitato ad accedere alla sala server, di cui possiede le chiavi. Tale figura può pertanto riscontrare e segnalare – al fine di porvi rimedio – eventuali violazioni alle regole di condotta o alle procedure adottate dalla Società.

### Altri protocolli preventivi

- Informazione e formazione specifica del personale
- Sistema disciplinare
- Gestione delle risorse umane
- Previsione di divieti nel Codice Etico

### **Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
12	Art. 25-quinques, D.Lgs. 231/2001	Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il 18 ottobre 2016, con la legge n° 199, è stato completamente riscritto l'art. 603 bis del Codice Penale, già introdotto col D.L. 138/11, rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Lo scopo è stato quello di contrastare il c.d. fenomeno del caporalato, migliorando la qualità degli strumenti repressivi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il nuovo autore del reato di “caporalato” è il datore di lavoro.

L’innovazione straordinaria è la potenziale responsabilità soggettiva, in qualità di autore del reato, anche del datore di lavoro che ponga in essere una condotta di sfruttamento del lavoratore.

Poiché nel testo previgente, invece, era punibile solo l’intermediario, l’articolo risultava tacciabile di violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza: paradossalmente, riceveva maggior protezione dall’ordinamento giuridico un soggetto immigrato senza contratto di lavoro, rispetto ad un cittadino italiano parimenti irregolare (ciò in virtù di quanto previsto all’interno del Testo Unico sull’Immigrazione – d.lgs. 286/98).

Oltre a voler promuovere la leale concorrenza tra imprese, il provvedimento legislativo mira, poi, a premiare gli imprenditori che operano in contesti “sani” e leciti: per questo, è previsto che il magistrato inquirente, prima di poter ottenere il sequestro preventivo dell’attività produttiva, dovrà attendere l’equo bilanciamento tra l’esigenza repressiva dello Stato e quella economica dell’imprenditore. Il provvedimento verrà infatti negato, qualora ci sia fondato motivo di ritenere che dalla misura cautelare deriverebbero ingenti danni all’occupazione e all’attività produttiva.

La violenza e la minaccia mediante le quali il datore di lavoro o l’intermediario dovevano aver indotto il lavoratore in stato di necessità a sottoporsi allo sfruttamento costituiscono ora delle aggravanti, previste nel comma 2.

Andrà, invece, incontro ad attenuanti speciali il reo che collabori con l’Autorità Giudiziaria e che eviti di portare a ulteriori conseguenze dannose la condotta posta in essere.

Infine, la magistratura sarà supportata, nell’attività probatoria, dagli indici legali di sfruttamento inseriti al comma 3 dell’art. 603bis c.p. (es: la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai CCNL; la reiterata violazione dell’orario di lavoro, la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro).

## **Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati**

### **ASSUNZIONE PERSONALE**

## **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che in passato non si sono mai verificate ipotesi di reato quali quelle di cui sopra.

Purtuttavia, per finalità meramente cautelative, la Società ha in essere una serie di presidi di tutela meglio di seguito elencati:

- regole di condotta
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### **Regole di condotta**

La Società non deve:

- assumere lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

### **Protocolli preventivi**

La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:

- richiede i curricula, anche ad associazioni di categoria e/o ad istituti universitari;
- valuta i diversi curricula;
- acquisisce documentazione relativa al possesso di valido titolo di soggiorno o di legittimazione a soggiornare sul territorio italiano;
- stipula accordi in ordine alle condizioni contrattuali, alle modalità di svolgimento delle lavorazioni ed ai luoghi di lavoro;
- formalizza il contratto di lavoro;
- forma il lavoratore in ordine alle mansioni e ai rischi ad esse connesse;
- fornisce i lavoratori dei DPI per le lavorazioni da svolgere;

- effettua successivi e periodici controlli circa il mantenimento delle condizioni di lavoro contrattualmente previste.

**Altri protocolli preventivi:**

- Previsione dei divieti nel Codice Etico
- Informazione e formazione specifica del personale
- Sistema disciplinare
- Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
- Contratti Collettivi di Categoria
- Rispetto delle norme sulla salute dei lavoratori e sicurezza sui luoghi di lavoro

**Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.